

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 342/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3918/92, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993) 1
- ★ Regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione, del 15 febbraio 1994, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 9
- ★ Regolamento (CE) n. 344/94 della Commissione, del 15 febbraio 1994, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, per la campagna 1993/1994 12
- Regolamento (CE) n. 345/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2444/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo d'intervento italiano 14
- ★ Regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che stabilisce per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra 15
- ★ Regolamento (CE) n. 347/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2828/93 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 19
- Regolamento (CE) n. 348/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 349/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	22
Regolamento (CE) n. 350/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	23
Regolamento (CE) n. 351/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	25
Regolamento (CE) n. 352/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27
Regolamento (CE) n. 353/94 della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/85/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche** 31

94/86/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina** 33

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 3300/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (GU n. L 296 dell'1.12.1993)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 342/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3918/92, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è stato firmato il 16 dicembre 1991; che, in attesa della sua entrata in vigore, la Comunità ha concluso con questo paese un accordo interinale sul commercio e delle misure di accompagnamento⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽²⁾, stabilisce nell'articolo 7, paragrafo 2, la procedura per l'adozione delle modalità di applicazione per la fissazione e la gestione delle riduzioni dell'elemento agricolo dell'imposizione nell'ambito di un accordo preferenziale;

considerando che, conformemente al protocollo 3 dell'accordo interinale, sono previste delle riduzioni dei dazi, in particolare della parte fissa dell'imposizione, applicabili alle merci indicate alla tabella 1 dell'allegato 2 di tale

protocollo nell'ambito dei contingenti previsti alla tabella 1 dell'allegato 1 di questo stesso protocollo; che, al fine di tener conto dell'elemento fisso dell'imposizione e dei contingenti previsti per il 1994, è necessario modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio è sostituito, per i contingenti da 09.5209 a 09.5255, da quello che compare nell'allegato del presente regolamento.

I contingenti tariffari previsti da questo allegato sono gestiti secondo le disposizioni previste nel suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2232/93 (GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 1).

ALLEGATO

« ALLEGATO II

UNGHERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5209	0710 40 0711 90 30		5 850	0 + MOBR 0 + MOBR
09.5211	1519 12 00 1519 20 00		350	0 3,3
09.5213	1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 30 1704 90 51*11 1704 90 51*19 1704 90 51*90 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99*10 1704 90 99*90	<p>--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg :</p> <p>--- fondenti di zucchero :</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>----- altri</p> <p>----- altri :</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p>	2 930	<p>0 + MOBR MAX 23</p> <p>0 + MOBR MAX 18</p> <p>0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z</p> <p>0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z</p> <p>0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z</p>
09.5215	1803		660	4,4
09.5217	1804 00 00		1 060	3,2
09.5219	1805 00 00		30	3,6
09.5221		<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :</p> <p>- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</p> <p>-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio</p> <p>-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio :</p>	1 460	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5221 (segue)	1806 10 10*11	--- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0
	1806 10 10*19	--- altri		4
		--- altri :		
	1806 10 10*91	--- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 10*99	--- altri		0 + MOBR
		--- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % :		
	1806 10 30*10	--- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 30*90	--- altri		0 + MOBR
		--- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato ugualmente in saccarosio, uguale o superiore a 80 % :		
	1806 10 90*10	--- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 90*90	--- altri		0 + MOBR
	1806 20 10			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 30			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 50			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»		0 + MOBR
		--- altri :		
	1806 20 80*10	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 80*90	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 95*10	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 95*90	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 31			0 + MOBR
	1806 32			MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 11			
	1806 90 19			
	1806 90 31			
	1806 90 39			
	1806 90 50			
		--- altri :		
		--- Pasta da spalmare contenente cacao :		
	1806 90 60*10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 90 60*90	--- altri			
1806 90 70				
	--- altri :			
1806 90 90*11	--- avente tenore in peso di saccarosio inferiore a 70 %		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5221 (segue)	1806 90 90*19	--- -- avente tenore in peso di saccarosio uguale o superiore a 70 %		0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 90*91	--- -- avente tenore in peso di saccarosio inferiore a 70 %		0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 90*99	--- -- avente tenore in peso di saccarosio uguale o superiore a 70 %		0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
09.5223	1901 10 00		13	0 + MOBR
09.5225	1901 20		720	0 + MOBR
09.5227	1901 90 11 1901 90 19	--- -- altri --- -- altri :	1 390	0 + MOBR
		--- -- Preparazioni a base di farine di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata "papad" :		
	1901 90 90*12	--- -- contenenti cacao : --- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		
	1901 90 90*14	--- -- altri --- -- altri :		
	1901 90 90*16	--- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		
	1901 90 90*18	--- -- altri --- -- Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari : --- -- contenenti cacao :		
	1901 90 90*21	--- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		
	1901 90 90*23	--- -- altri --- -- altri :		
	1901 90 90*27	--- -- non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		
	1901 90 90*29	--- -- altri --- -- Preparazioni per usi dietetici o di cucina : --- -- contenenti cacao :		
	1901 90 90*61	--- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		
	1901 90 90*63	--- -- altri --- -- altri :		
	1901 90 90*65	--- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5227 (segue)	1901 90 90*67	- - - - - altri		0 + MOBR
	da 1901 90 90*71			0 + MOBR
	a 1901 90 90*77			
		- - - - - contenenti cacao:		
	1901 90 90*93	- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*95	- - - - - altri		0 + MOBR
	- - - - - altri:			
1901 90 90*97	- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecole pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR	
	- - - - - altri:			
1901 90 90*99	- - - - - Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili		0 + MOBR	
09.5228	1902 11 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 10 1902 40 90		310	0 + MOBR
09.5229	1903 00 00*10 1903 00 00*90	- di fecola di patate - altre	34	0 + MOBR
09.5231	1904 10 1904 90 10 1904 90 90		110	0 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR
09.5233	1905 10 1905 20 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99 1905 40 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90		1 020	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z 0 + MOBR MAX 30 + AD S/Z 0 + MOBR MAX 35 + AD F/M 0 + MOBR 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M 0 + MOBR 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M 0 + MOBR MAX 35 + AD F/M 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5235	2001 90 30 2004 90 10 2005 80		10 280	0 + MOBR
09.5237	2101 10 99 2101 20 10*10 2101 20 10*90 2101 20 90	<ul style="list-style-type: none"> – Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti o concentrati o a base di tè o mate : – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola : – – – Preparati a base di tè o mate – – – altri 	13	0 + MOBR 0 4,4 0 + MOBR
09.5239	2101 30 11 2101 30 19 2101 30 91 2101 30 99		570	7,7 0 + MOBR 8,6 0 + MOBR
09.5241	2103 10 00*10 2103 10 00*90 2103 20 00*10 2103 20 00*90 2103 30 90 2103 90 90*11 2103 90 90*19 2103 90 90*91 2103 90 90*99	<ul style="list-style-type: none"> – Salsa di soia : – – a base di olio vegetale – – altri – Salsa "Ketchup", ed altre al pomodoro : – – Salse a base di purè di pomodoro – – altri – altri : – – altri : – – – contenenti pomodoro : – – – – a base di olio vegetale – – – – altro – – – – altro : – – – – a base di olio vegetale – – – – altro 	2 330	4,4 4,4 6 7 6,5 5,9 5,9 5,9 5
09.5243	2104 10 00*10 2104 10 00*90 2104 20 00	<ul style="list-style-type: none"> – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati : – – contenenti pomodori – – altri 	660	7 7 8,6
09.5245	2105		55	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
09.5247	2106 10 10 2106 10 90		160	8,2 0 + MOBR
09.5249	2106 90 10	<ul style="list-style-type: none"> – – altri : – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola : 	1 000	0 + MOBR MAX 25 ECU/100 kg/net

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (Estratti dei codici NC)	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio applicabile
09.5251 (segue)	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99			0 + MOBR
09.5253	2203		1 320	7
09.5255	2205 10 10 2205 10 90 2205 90 10 2205 90 90		380	6,8 ECU/hl 0,6 ECU/% vol/hl + 4 ECU/hl 5,6 ECU/hl 0,6 ECU/% vol/hl

REGOLAMENTO (CE) N. 343/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1993/1994, evidenziano che la situazione della campagna in corso è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 18 200 000 hl di vino da tavola; che tale volume è stabilito in base ad un bilancio di previsione per tener conto di una situazione di squilibrio caratterizzata, in particolare, da scorte di riporto da una campagna all'altra superiori alle stime sulle quali sono state basate le previsioni finanziarie per la campagna in esame;

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna precedente relativa alla possibilità di detrarre dal volume da prendere in considerazione per determinare il quantitativo di vino da conferire alla distillazione dei mosti destinati alla lavorazione, dopo il 15 marzo, è insufficiente per valutare gli effetti di tale provvedimento e che occorre pertanto, per valutarne l'impatto, riconfermarlo per questa campagna;

considerando che numerosi piccoli produttori di uve aderiscono a cantine cooperative o ad associazioni di produttori; che, in base allo statuto di tali organismi, in alcune regioni di produzione, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 concerne l'organismo nel suo insieme mentre, in altre regioni, l'obbligo incombe ad ogni aderente; che di conseguenza l'esonero previsto a favore dei piccoli produttori rischia di

avere un impatto molto diverso nelle varie regioni; che occorre tener conto di questa situazione e delle difficoltà che implicherebbe l'introduzione di un duplice sistema di esonero all'interno di una stessa regione per la fissazione del quantitativo minimo che i produttori sono tenuti a consegnare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1567/93⁽⁴⁾;

considerando che la deroga disposta dall'articolo 39, paragrafo 10, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è stata prorogata per una campagna viticola dal regolamento (CEE) n. 1566/93; che è necessario prorogare le relative modalità d'applicazione per lo stesso periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1993/1994, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 18 200 000 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 41.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione ⁽¹⁾ sono i seguenti :

- regione 1 : —
- regione 2 : —
- regione 3 : 2 550 000 hl
- regione 4 : 12 150 000 hl
- regione 5 : 500 000 hl
- regione 6 : 3 000 000 hl
- regione 7 : —

4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori :

- parte A : le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya,
- parte B : il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.

I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti :

- parte A : 0
- parte B : 3 000 000 hl

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il produttore può detrarre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo di vino da tavola al disotto del quale i produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna è di 5 hl, salvo per i produttori delle regioni di cui all'articolo 7, secondo comma, primo trattino di detto regolamento per i quali esso è di 25 hl.

Articolo 4

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a 0,83

ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I, R I e R II.

Articolo 5

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4 :

- a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89 : 0,31 ECU per % vol di alcole e per ettolitro ;
- b) se il prodotto alla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore : 0,20 ECU per % vol di alcole e per ettolitro ;
- c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol : 0,20 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 6

1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4, a 1,27 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89.

2. Per gli alcoli diversi di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 7

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4 : 0,19 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 8

Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.

Articolo 9

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 441/88, i termini « 1987/1988 al 1992/1993 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 al 1993/1994 ».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 344/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafi 7 e 10 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2093/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili per la campagna 1993/1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione⁽⁶⁾ ha deciso l'attuazione per la campagna 1993/1994 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 3 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1993/1994;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92⁽⁸⁾, rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo adottato di ripartizione del volume complessivo tra i produttori; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1993/1994 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994 nei limiti di 3 milioni di hl.

Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:

— regione 1:	—
— regione 3:	400 000 hl
— regione 4:	1 800 000 hl
— regione 5:	400 000 hl
— regione 6:	400 000 hl
— regione 7:	—

Articolo 2

1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola. Per la Spagna, tale quantitativo è limitato a 4 hl per ettaro.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 345/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2444/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2444/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/94 ⁽⁴⁾, prevede la vendita, mediante gara, di Grana Padano entrato in magazzino anteriormente al 1° aprile 1992; che, in considerazione dell'andamento delle scorte di tale formaggio o dei quantitativi disponibili, è opportuno estendere le vendite ai formaggi entrati in magazzino anteriormente al 1° maggio 1992; che, data l'urgenza delle vendite, connessa all'età del formaggio di cui trattasi, è necessario che la presente modifica acquisti immediatamente efficacia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2444/93, la data del « 1° aprile 1992 » è sostituita dal « 1° maggio 1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1994, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 346/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che stabilisce per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania⁽⁶⁾, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) per l'importazione di un dato quantitativo di carni bovine fresche, refrigerate e congelate dei codici NC 0201 e 0202;

considerando che le misure necessarie all'applicazione degli accordi interinali devono avere effetto dal 1° gennaio 1994; che dette misure devono tuttavia essere limitate, in una prima fase, al primo semestre del 1994, in modo da

tener conto dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali firmati dalla Comunità e dai due summenzionati paesi;

considerando che gli allegati agli accordi di cui trattasi prevedono altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei due paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni; che le disposizioni da adottare per il secondo semestre 1994 riguarderanno altresì i quantitativi che non siano stati oggetto di domanda di titoli per il primo semestre dello stesso anno;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁸⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽¹⁰⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime inducono a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽¹⁰⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 che possono essere importati dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dall'articolo 15, paragrafo 4 degli accordi interinali, ammontano rispettivamente a:

- 75 t per le carni originarie della Bulgaria,
- 540 t per le carni originarie della Romania.

2. Dai quantitativi disponibili per questo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui all'allegato XIIIa dell'accordo con la Bulgaria e all'allegato XIIa dell'accordo con la Romania. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili non possono essere inferiori ai quantitativi minimi che figurano in detti allegati.

Articolo 2

1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC è fissata al 40 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;
- c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;
- e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 346/94,
 Forordning (EF) nr. 346/94,
 Verordnung (EG) Nr. 346/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 346/94,
 Regulation (EC) No 346/94,
 Règlement (CE) n° 346/94,
 Regolamento (CE) n. 346/94,

Verordening (EG) nr. 346/94,
 Regulamento (CE) n° 346/94.

- f) il titolo reca, nella casella 24, una della seguenti diciture:

Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CE) n° 346/94,

Importafgift og FTT-told i henhold til forordning (EF) nr. 346/94,

Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 346/94,

Εισφορά και δασμός του ΚΔ όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 346/94,

Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EC) No 346/94,

Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CE) n° 346/94,

Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CE) n. 346/94,

Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 346/94,

Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CE) n° 346/94.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nelle voci 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo vanno presentate alle autorità competenti non oltre il 18 febbraio 1994.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per ciascun paese.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati automaticamente entro il più breve termine e sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC.

2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

3. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, scade il 30 giugno 1994.

4. Inoltre, ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

Articolo 5

I prodotti saranno immesi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

[Applicazione del regolamento (CE) n. 346/94]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

Telefax (32-2) 296 60 27

Data

Periodo

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO E DAZIO DELLA TDC RIDOTTI

Stato membro

Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Bulgaria			
		Quantitativo totale richiesto :	
Romania			
		Quantitativo totale richiesto :	
Totale 2 paesi			

Stato membro : Telefax :

Telefono :

REGOLAMENTO (CE) N. 347/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2828/93 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3495/93 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99;

considerando che per garantire l'applicazione uniforme del regime di controllo, è opportuno chiarire il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2828/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2828/93, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

- « — è stata loro riservata un'utilizzazione finale, eventualmente previa trasformazione, in quanto prodotti diversi dall'olio d'oliva. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 348/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,99 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	30,75 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,99 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	30,75 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3586
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,86
1701 99 10 910	34,74
1701 99 10 950	34,74
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3586

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 349/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la trentasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,280 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 350/94 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾
1001 90 91	94,57
1001 90 99	94,57 ⁽⁹⁾
1002 00 00	116,11 ⁽⁹⁾
1003 00 10	119,81
1003 00 90	119,81 ⁽⁹⁾
1004 00 00	94,04
1005 10 90	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	95,52 ⁽⁹⁾
1008 10 00	24,04 ⁽⁹⁾
1008 20 00	42,31 ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	169,93 ⁽⁹⁾
1102 10 00	200,23
1103 11 10	30,45
1103 11 90	193,40
1107 10 11	179,21
1107 10 19	136,66
1107 10 91	224,14 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	170,23 ⁽⁹⁾
1107 20 00	196,59 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 351/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15

febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	4,51	4,51
0712 90 19	0	0	4,51	4,51
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	4,51	4,51
1005 90 00	0	0	4,51	4,51
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 352/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 191/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 216/94⁽⁸⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 191/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 76.⁽⁸⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 51.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1103 21 00	168,77	174,81
1104 19 10	168,77	174,81
1104 29 11	124,70	127,72
1104 29 31	150,02	153,04
1104 29 91	95,64	98,66
1104 30 10	70,32	76,36
1108 11 00	206,27	226,82
1109 00 00	375,04	556,38

(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 353/94 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,90 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,90 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,90 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,90 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,22
1701 99 10	40,22
1701 99 90	40,22 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

(94/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 92/116/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che i paesi terzi elencati nell'allegato alla presente decisione fornitori tradizionali degli Stati membri, hanno dimostrato, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che soddisfano i requisiti della Comunità;

considerando che tali assicurazioni saranno esaminate dal comitato veterinario permanente;

considerando che l'elenco suddetto si applica fatta salva la decisione 93/342/CEE della Commissione⁽³⁾, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni;

considerando che l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese nell'elenco sarà riesaminata ogni qualvolta nuove informazioni, ottenute

segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni del paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedenti erano incomplete, inesatte o inaccurate;

considerando che, sebbene l'elenco dei paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 91/494/CEE, dovranno essere adottate altre misure concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, le norme sanitarie, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione delle carni di pollame fresche;

considerando che, fino all'adozione da parte della Commissione della certificazione sanitaria per l'importazione di carni di pollame fresche dai paesi specificati nell'elenco, gli Stati membri possono continuare ad applicare all'importazione i loro requisiti di polizia sanitaria in vigore dal 1° gennaio 1994;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche in conformità con l'elenco che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice ISO	Paese	Carni di pollame fresche	Osservazioni
AR	Argentina	x	
AT	Austria	x	
AU	Australia	x	
BG	Bulgaria	x	
BR	Brasile	x	
CA	Canada	x	
CH	Svizzera	x	
CL	Cile	x	
CY	Cipro	x	
CZ	Rep. ceca	x	
FI	Finlandia	x	
HU	Ungheria	x	
IL	Israele	x	
MY	Malaysia	x	unicamente la Malaysia (occidentale) peninsulare
NO	Norvegia	x	
NZ	Nuova Zelanda	x	
PL	Polonia	x	
RO	Romania	x	
SE	Svezia	x	
SK	Rep. slovacca	x	
TH	Tailandia	x	
US	USA	x	
UY	Uruguay	x	
ZA	Sudafrica	x	
ZW	Zimbabwe	x	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina

(94/86/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3,

considerando che le importazioni di carni di selvaggina devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi che sono in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti alle condizioni fissate per la commercializzazione nella Comunità;

considerando che per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controlli occorre stabilire gli elenchi provvisori di paesi terzi o parti di paesi terzi di cui trattasi da cui sono autorizzate le importazioni di carni di selvaggina da piuma o di carni di altra selvaggina;

considerando che è opportuno distinguere le importazioni di carni fresche di ungulati selvatici autorizzate dai paesi terzi che figurano sull'elenco della prima parte dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/507/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che ai fini dell'adattamento al nuovo regime a seguito dell'adozione degli elenchi suddetti occorre prevedere un termine per la loro applicazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carne di selvaggina da piuma dai paesi terzi che figurano nell'elenco della prima parte dell'allegato.

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di altra selvaggina oltre alle carni di selvaggina da piuma provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco della seconda parte dell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

ALLEGATO

Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima in quanto le importazioni devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria ad esse applicabili.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni di carni di selvaggina da piuma :

- I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame che si trovano nella decisione 94/85/CE⁽¹⁾ con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE della Commissione⁽²⁾;
- La Groenlandia.

PARTE II

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di selvaggina oltre alle carni di selvaggina da piuma :

A. Per le carni dei biungulati e solipedi selvatici :

i paesi terzi che figurano nelle colonne appropriate per le carni fresche dei biungulati selvatici e gli animali selvatici della specie equina della parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, tenendo conto delle restrizioni stabilite nella colonna delle note speciali per le carni fresche.

B. Per le carni di selvaggina oltre a quelle summenzionate nelle parti I e II (A) :

tutti i paesi terzi che figurano sulla lista della parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

⁽¹⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3300/93 della Commissione, del 30 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 296 del 1° dicembre 1993)

A pagina 53, articolo 16, paragrafo 2 :

anziché: « La data di scadenza corrisponde... »,

leggi: « La data di durata minima corrisponde... ».

A pagina 54, allegato :

anziché: « 3. Data di vendita »,

leggi: « 3. Data di vendita raccomandata ».
